



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROVERETO

in persona del giudice unico dott.ssa Isabella Parolari, ha pronunciato  
la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 870/2007 del Ruolo Generale per gli affari  
contenziosi promossa con atto di citazione notificata il 21/05/2007

DA

██████████ I ██████████ E ██████████ I ██████████ N ██████████ A – rappresentati e difesi  
dagli avv.ti Fabrizio Casetti e Marcella Robol, elettivamente domiciliati presso il  
loro studio in Rovereto, Campiello del Trivio 12, giusta delega procura a margine  
dell'atto di citazione in opposizione

**-OPPONENTI-**

CONTRO

**NEOS FINANCE S.p.A.** già **Finemiro Stile SpA** in persona del legale  
rappresentante ing. Marcello Cavazzuti, con sede in Bologna, rappresentata e  
difesa dagli avv.ti Davide Moretto del Foro di Bologna e Mauro Bondi del Foro di  
Rovereto, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Rovereto,  
C.so Bettini n. 7, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo.

**- OPPOSTA-**

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 128/07

**CONCLUSIONI**

**PER GLI OPPONENTI:** "in via principale: accertata e dichiarata la legittimità  
e regolarità del recesso esercitato in data 29.06.00 dai sigg. ██████████ e ██████████ i ██████████  
██████████ a ██████████ h – ai sensi dell'art. 5 co. 2 D.Lgs. 427/98 (ora art. 73 co. 2 D.  
Lgs. 206/05) – dal contratto di multiproprietà sottoscritto in data 13-15/05/00,  
accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto – ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.  
427/98 (ora art. 73 co. 2 D. Lgs. 206/05) – del contratto di concessione di credito

N. 287/08 SENT.  
N. 870/07 R.G.  
N. 1882 CRON.  
N. 585/08 Rep.  
Sent. dd. 30/6/08  
Dep. 30/6/08

stipulato con FinemiroStile SpA; per l'effetto accertare e dichiarare che nulla devono gli odierni opposenti a Neos Finance SpA e dichiarare nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto;

**in via subordinata:** accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento sottoscritto da [redacted] e [redacted] i [redacted] a [redacted] h con Finemiro Stile SpA, ora Neos Finance SpA per i motivi esposti in narrativa; per l'effetto accertare e dichiarare che nulla devono gli odierni opposenti a Neos Finance SpA e dichiarare nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto;

**in via riconvenzionale:** condannare neos Finance SpA a rimborsare ai sigg. [redacted] e [redacted] i [redacted] a [redacted] h le spese per l'assistenza legale resasi necessaria dall'anno 2000 fino ad oggi per opporsi alle illegittime richieste di rimborso di FinemiroStile SpA e Neos Finance SpA, spese legali quantificate in € 1.000,00 o nella diversa somma che apparirà di giustizia.

Spese di causa interamente rifuse, oltre IVA, CNPA e 12,5% spese generali.”

**PER L'OPPOSTA:** “in via principale: respingere, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, le domande dei sigg.ri [redacted] i [redacted] h perchè infondate e non provate, sia in fatto che in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero condannare i sigg.ri [redacted] i [redacted] h a corrispondere a neos Finance Spa la diversa somma, maggiore o minore, che sarà dimostrata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia;

in via subordinata riconvenzionale ed in via condizionata: nella denegata ipotesi in cui il Giudicante pervenisse ad una declaratoria di nullità del contratto di finanziamento ovvero di quello di compravendita, condannare gli opposenti, in modo condizionato all'eventualità che risulti impossibile a Neos ripetere nei confronti della Benview Italia le somme alla stessa versate a causa dello stato di insolvenza di questa, a corrispondere a Neos il risarcimento del danno dalla medesima subito ex art. 1338 c.c., pari alla somma finanziata, con interessi legali dall'erogazione al saldo e rivalutazione, o quella diversa somma da quantificarsi in corso di causa ovvero da determinarsi in via equitativa.

In ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio.”

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 123/07 emesso dal Tribunale di Rovereto gli attori convenivano in giudizio la società opposta chiedendo la declaratoria di nullità del decreto opposto in principalità per intervenuto recesso esercitato in data 29.06.00 dai sigg. ■■■■■ e ■■■■■ i ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ – ai sensi dell'art. 5 co. 2 D.Lgs. 427/98 (ora art. 73 co. 2 D. Lgs. 206/05) – dal contratto di multiproprietà sottoscritto in data 13-15/05/00, e conseguente risoluzione di diritto – ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 427/98 (ora art. 73 co. 2 D. Lgs. 206/05) – del contratto di concessione di credito stipulato con FinemiroStile SpA; in via subordinata per la nullità o annullabilità del contratto di multiproprietà con conseguente venir meno di ogni obbligo nei confronti della società convenuta in forza del contratto di finanziamento siccome negoziabilmente collegato al primo.

Si costituiva in giudizio la società opposta contestando la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande ex adverso proposte, dovendosi ritenere il contratto di vendita completo e dunque il termine legale per il recesso pari a dieci giorni e non a tre mesi, e comunque del tutto autonomi i due contratti di vendita e finanziamento; in via riconvenzionale subordinata

L'istanza ex art. 648 c.p.c. veniva rigettata e la causa spedita a decisione all'udienza del 18.3.'09 sulla scorta delle deduzioni e produzioni in atti.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda principale avanzata dagli attori e volta all'accertamento del venir meno degli effetti del contratto di finanziamento per intervenuto recesso dal contratto di vendita e consegue e risoluzione di diritto da quello di finanziamento è fondata e merita accoglimento, con conseguente assorbimento delle altre domande avanzate in via subordinata nonché della riconvenzionale di parte opposta avanzata nella diversa ipotesi di declaratoria di nullità del contratto di compravendita o di finanziamento.

L'art. 77 d. lgs. 206/2005 (cd. Codice del Consumo) prevede la risoluzione di diritto del contratto di concessione del credito qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 73 d. lgs. citato.

Questa norma prevede il termine di tre mesi per l'esercizio del diritto di recesso in ipotesi di omessa indicazione degli elementi contrattuali ivi specificati (2° co.)

Nel caso di specie è documentato l'esercizio del diritto di recesso da parte degli opposenti (pervenuto alla società venditrice in data 4.7.00 cfr. doc. 4 fasc. parte opponente) nel termine di tre mesi dalla conclusione del contratto di multiproprietà (dd. 15.5.00 cfr. doc. 1 fasc. parte opponente).

Dall'esame di quest'ultimo (doc. 1 fasc. parte opponente) non risultano indicate "con precisione" (art. 70 1° co. d. lgs. cit.) le informazioni sul diritto di recesso di cui all'art. 70 1° co. lett. i) e sul termine a partire dal quale il consumatore avrebbe potuto esercitarlo ex art. 71 2° co. lett. b), entrambi espressamente previsti dall'art. 73 2° comma quali elementi in carenza dei quali l'acquirente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla sua conclusione.

Ne consegue la tempestività dell'esercizio del diritto di recesso attuato da parte degli opposenti e la conseguente risoluzione di diritto del contratto di finanziamento in virtù del quale è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto.

Ne consegue l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria monitoriamente azionata dalla società convenuta: per l'effetto il decreto opposto dev'essere revocato.

La domanda attorea di refusione delle spese legali sostenute in via stragiudiziale dev'essere rigettata in quanto sfornita di supporto probatorio.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico della società convenuta nella misura liquidata in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Rovereto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reiette,

-accerta e dichiara la legittimità e la regolarità del recesso esercitato dagli opposenti dal contratto di multiproprietà;

-per l'effetto accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di concessione di credito stipulato con FinemiroStile SpA;

-per l'effetto accerta e dichiara che nulla devono gli odierni opposenti a Neos Finance spa;

-per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 128/07 emesso il 23.3.'07 dal Tribunale di Rovereto;

-rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dagli opposenti;

-condanna NEOS FINANCE S.p.A. già Finemiro Stile SpA in persona del legale rappresentante alla refusione delle spese di lite a favore di [redacted] [redacted] che liquida in Euro 12,50 per spese imponibili, Euro 99,16 per spese non imponibili, Euro 1.357,00 per diritti, Euro 2.380,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. e 12,5% su diritti ed onorari.

Rovereto, 30.6.'09

Il Cancelliere C.1  
(Vincenza Di Chio)

Il giudice  
Dot.ssa Isabella Parolari,

*Isabella Parolari*

Depositato nelle Cancellerie del Tribunale  
di Rovereto li 30/6/09

Il Cancelliere C.1  
(Vincenza Di Chio)

LIQUIDAZIONE		REGISTRATO Addi <u>20.7.09</u>	
Reg.	<u>168,00</u>	al N. <u>61</u>	Serie <u>10</u>
Impot.		Esatti € <u>cento settantauno/72</u>	
Cat.			
Bollo		di cui € _____ TRASCRIZ	
Sanz.		<u>770</u> IL DIRETTORE	
Dir.	<u>3,72</u>	<u>e' leggibile</u>	
Notifica			
TOTALE	<u>171,72</u>		